

Fano, lì 03.03.2025

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

CIRCOLARE N. 7/2025

Oggetto: **REGIONE MARCHE – INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI/SVANTAGGIATI E PER LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI**

La Regione Marche ha pubblicato il 28/02/2025 n. 2 decreti riguardanti l'erogazione di contributi in favore delle imprese e liberi professionisti marchigiani che:

- **assumono disoccupati o soggetti svantaggiati** a tempo indeterminato o determinato;
- **stabilizzano a tempo indeterminato lavoratori c.d. “precari”** (contratto a tempo determinato, stagionale, intermittente, co.co.co.)

Possono presentare domanda per la richiesta dei contributi in oggetto, tutte le imprese ed i liberi professionisti, con sede legale all'interno dell'UE e **con un'unità produttiva oggetto dell'agevolazione nel territorio della Regione Marche.**

Si riepilogano in sintesi i **requisiti e le caratteristiche di entrambi i bandi.**

1. ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO DISOCCUPATI / SVANTAGGIATI

1.1 Assunzioni di soggetti disoccupati

I soggetti interessati dall'assunzione devono avere i seguenti requisiti:

- **disoccupati iscritti al CPI** ai sensi del D.lgs. n. 150/2015;
- residenti in un comune della Regione Marche;
- di età pari o superiore a 18 anni;
- se stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno valido per svolgere un'attività lavorativa o che abbiano attivato la procedura per la richiesta di rinnovo.

1.2 Assunzioni di soggetti svantaggiati

Il lavoratore, oltre ai requisiti di cui sopra, fatta eccezione per l'età, **deve trovarsi in una condizione di svantaggio** ai sensi del Reg. UE 651/2014:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- avere un'età compresa tra 15 e 24 anni o aver superato i 50 anni di età;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o esperienza lavorativa.

Gli incentivi riguardano le seguenti tipologie contrattuali:

- a) assunzioni con contratto di lavoro subordinato **a tempo indeterminato full time, garantite per almeno 18 mesi ed avviate dopo la pubblicazione dell'Avviso sul Burm e dopo la presentazione della domanda di incentivo.** Importo del contributo pari a € 19.500,00 per singolo lavoratore;
- b) assunzioni con contratto di lavoro subordinato **a tempo determinato full time, garantite per almeno 12 mesi ed avviate dopo la pubblicazione dell'Avviso sul Burm e dopo la presentazione della domanda di incentivo.** Importo del contributo pari a € 6.500,00 per singolo lavoratore;
- c) Sono **esclusi** dal contributo i rapporti di lavoro instaurati con contratto di somministrazione, intermittente, stagionale, collaborazione coordinata continuativa, occasionale, agenzia e domestico.

2. STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI PRECARI

L'incentivo può essere richiesto anche **per la stabilizzazione di lavoratori** aventi i seguenti requisiti:

- rapporti di lavoro con contratto precario con il soggetto richiedente il contributo;
- residenti in un comune della Regione Marche;
- di età pari o superiore a 18 anni;
- se stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno valido per svolgere un'attività lavorativa o che abbiano attivato la procedura per la richiesta di rinnovo.

Il contributo può essere concesso **per la trasformazione**, anche part time, delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto a tempo determinato (compreso il lavoro stagionale);
- b) contratto di lavoro intermittente;
- c) contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'incentivo previsto per la trasformazione del contratto precario in contratto a tempo indeterminato è **pari a € 19.500**.

DISPOSIZIONI COMUNI

- Nei casi di **assunzioni part-time l'importo sarà ridotto proporzionalmente**.
- **La risoluzione anticipata dei rapporti di lavoro agevolati, prima del periodo previsto dal Decreto comporterà la revoca parziale del contributo.**
- L'aiuto previsto non può essere richiesto per le assunzioni funzionali a raggiungere la quota delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n.68/99.
- **Il contributo è concedibile per un solo finanziamento con importo massimo di € 39.000 riferito a più assunzioni (si applica il regime de minimis) ed è subordinato alla stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 100% del contributo concesso.**

I datori di lavoro, beneficiari dell'incentivo devono essere in possesso, pena revoca del contributo, dei seguenti requisiti:

- Essere in regola con l'applicazione del CCNL, gli accordi interconfederali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro ed organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, e con l'osservanza degli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente in materia;
- Essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i e le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie previste dalla L. 68/1999 e s.m.i.;
- Essere attive, ovvero non trovarsi in stato di fallimento, oppure di liquidazione o avere presentato domanda di concordato;
- **Non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 6 (sei) mesi precedenti la presentazione della domanda;** non aver in corso procedure di CIGS per la stessa qualifica professionale oggetto del contributo.
- Non rientrare nei settori esclusi dall'Art. 1 del Regolamento UE n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";
- Non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione, di cui al D.lgs 159/2011 e non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti in corso;
- Non avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti che si intendono assumere secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c., come introdotto dalla L. n. 151/1975 sulla riforma del diritto di famiglia;
- Impegnarsi a rispettare il divieto di doppio finanziamento; non superare il limite di cumulo previsto nel regolamento "*de minimis*".
- Non aver usufruito di analogo contributo nell'annualità 2024;

La domanda può essere presentata tramite il SIFORM dalle ore 10:00 del 07/03/2025 fino alle ore 13:00 del 27/03/2025. Il contributo è concesso con una procedura valutativa a sportello con graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziato. Per essere ammessa la domanda deve raggiungere il punteggio minimo di 60/100.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*